

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 229/2022**del 23 settembre 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/758]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/538 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati e alla nuova autorizzazione per suinetti svezzati di altri suidi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 (titolare dell'autorizzazione Taminco Finland Oy) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione del 13 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 26571 come additivo per l'insilaggio destinato a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/654 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo all'autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, all'autorizzazione per tutte le specie e categorie avicole, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 e che abroga il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento (UE) n. 184/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 (titolare dell'autorizzazione: Asahi Biocycle Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting S.L.U.) ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 106 del 5.4.2022, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 106 del 5.4.2022, pag. 9.

⁽³⁾ GUL 114 del 12.4.2022, pag. 44.

⁽⁴⁾ GUL 117 del 19.4.2022, pag. 26.

⁽⁵⁾ GUL 119 del 21.4.2022, pag. 74.

⁽⁶⁾ GUL 119 del 21.4.2022, pag. 79.

⁽⁷⁾ GUL 119 del 21.4.2022, pag. 84.

⁽⁸⁾ GUL 132 del 6.5.2022, pag. 1.

⁽⁹⁾ GUL 132 del 6.5.2022, pag. 5.

- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/538 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 abroga il regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione ⁽¹¹⁾, il regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione ⁽¹²⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione ⁽¹³⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (12) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (13) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 165 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione), 237 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione) e 266 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

— **32022 R 0703:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione, del 5 maggio 2022 (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 5)."
2. Dopo il punto 444 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"445. **32022 R 0537:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/537 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di limone come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 106 del 5.4.2022, pag. 4).

446. **32022 R 0538:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/538 della Commissione del 4 aprile 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati e alla nuova autorizzazione per suinetti svezzati di altri suidi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 (titolare dell'autorizzazione Taminco Finland Oy) (GU L 106 del 5.4.2022, pag. 9).

447. **32022 R 0593:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/593 della Commissione del 1° marzo 2022 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di litsea come additivo per mangimi destinati ad alcune specie animali (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 44).

448. **32022 R 0633:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/633 della Commissione del 13 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 26571 come additivo per l'insilaggio destinato a tutte le specie animali (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 26).

449. **32022 R 0652:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione dell'estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 74).

450. **32022 R 0653:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di *Melissa officinalis* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 79).

⁽¹⁰⁾ GU L 134 del 21.5.2011, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19.

⁽¹²⁾ GU L 53 del 26.2.2011, pag. 33.

⁽¹³⁾ GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60.

451. **32022 R 0654**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/654 della Commissione del 20 aprile 2022 relativo all'autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 84).
452. **32022 R 0702**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/702 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo all'autorizzazione della tintura di verbasco come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 1).
453. **32022 R 0703**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/703 della Commissione del 5 maggio 2022 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, all'autorizzazione per tutte le specie e categorie avicole, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 e che abroga il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento (UE) n. 184/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 (titolare dell'autorizzazione: Asahi Biocycle Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Pen & Tec Consulting S.L.U.) (GU L 132 del 6.5.2022, pag. 5)."
3. Il testo dei punti 2c (Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione), 2v (Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione), 2ze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione) e 290 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/537, (UE) 2022/538, (UE) 2022/593, (UE) 2022/633, (UE) 2022/652, (UE) 2022/653, (UE) 2022/654, (UE) 2022/702 e (UE) 2022/703 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.